

Trade & Customs Newsletter

Edizione Straordinaria



Uffici

Milano

Via G.B. Pirelli, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via Sandro Totti 1, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza de Ferrari 4, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

La Corte Suprema USA boccia i dazi IEEPA adottati dal Presidente Trump: come procedere per ottenere i rimborsi?

Il 20 febbraio 2026, con la decisione No. 24–1287 la Corte Suprema degli USA si è espressa sulla legittimità dei dazi applicati in ragione della International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), stabilendo che *“La sentenza della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale nella causa n. 25-250 è confermata. La sentenza della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia nella causa n. 24-1287 è annullata e la causa è rinviata con l'istruzione di archiviare per mancanza di giurisdizione.”*

La Corte, accogliendo una decisione della Corte di Appello che riteneva fondate le eccezioni sollevate da alcune società importatrici, ritiene che in realtà non sussistano i presupposti per applicare tali barriere tariffarie emergenziali.

I Supremi giudici, dunque, concludono affermando di ritenere che *“l'IEEPA non autorizzi il Presidente a imporre dazi doganali.”*

Ebbene, tale decisione apre ora due distinti fronti: da una parte la reazione dell'amministrazione statunitense per ovviare alla bocciatura appena giunta; dall'altra, le legittime pretese di rimborso che le aziende incise dai dazi in questi mesi potranno proporre.

Nuovi dazi con effetto immediato

Nonostante la decisione appena assunta dalla Suprema Corte, il Presidente Trump ha deciso di continuare con la politica delle barriere tariffarie, ricorrendo alla Sezione 122, Trade Act del 1974, mai usata prima, con l'applicazione di dazi del 15%.

Tale soluzione consente effettivamente di applicare tariffe al 15% su uno o più paesi per 150 giorni per equilibrare eventuali squilibri commerciali. Tuttavia, anche in questo caso, è necessaria l'approvazione del Congresso per approvare eventuali proroghe.

Ove non intervenisse tale proroga, in applicazione delle disposizioni correnti, il Presidente USA dovrà ricorrere ad altri strumenti per continuare ad applicare le barriere tariffarie che caratterizzano la sua politica commerciale. Tra quelli percorribili, si registrano:

- **Sezione 338**, Trade Act del 1930: concede l'imposizione di dazi fino al 50% per paesi che esercitano 'pratiche sleali', discriminando gli USA sul piano commerciale.
- **Sezione 301**, Trade Act del 1974: consente di prendere di mira paesi specifici per pratiche sleali o discriminatorie (come già fatto, nel primo mandato Trump, con i dazi contro la Cina).
- **Sezione 232**, Trade Act del 1962: consente di imporre dazi o quote in caso di minacce alla sicurezza nazionale. Strumento già utilizzato per i dazi settoriali.

possibilità di immissione nel territorio unionale.

I possibili rimborsi

Con riferimento alle possibilità di richiedere un rimborso, sebbene la decisione della Corte Suprema non ne faccia menzione, acclarata la infondatezza dei dazi IEEPA, le aziende importatrici possono:

- 1) presentare una '*post-summary correction*' prima che la cd. procedura di liquidazione (*liquidation*) dei dazi sia stata conclusa. Se le rettifiche richieste vengono accolte dalla CBP, con il perfezionamento della liquidazione potrà essere disposto il rimborso di quanto già versato;
- 2) contestare l'esito della *liquidation* prima che diventi definitivo, ossia entro 180 giorni. La contestazione avviene tramite ricorso amministrativo alla CBP ('*administrative protest*'), ai sensi della Section 514 del Tariff Trade Act del 1930. Il ricorso può essere presentato con l'utilizzo del CBP Form 19 o elettronicamente nel portale ACE o in modalità cartacea alla dogana di riferimento.
- 3) Se il CBP respinge il *protest*, è possibile fare ricorso dinanzi alla Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti (CIT) entro e non oltre 180 giorni dal rigetto del ricorso da parte del CBP, ai sensi dell'art. 28 U.S.C. § 1581(a).
- 4) In ogni caso, in qualsiasi momento entro due anni dall'importazione, l'importatore può scegliere di adire direttamente la CIT (28 U.S.C. § 1581(i)). Tale soluzione è prevista normalmente per contestazioni 'non impugnabili', ossia per quelle che non rientrano nella competenza decisionale del CBP, come la legalità di tariffe doganali imposte.

Il Team Trade & Customs di KPMG è a disposizione delle imprese italiane che siano state incise dai dazi IEEPA per le importazioni effettuate negli USA per avviare le attività finalizzate a:

- Valutare la migliore modalità per incardinare le richieste di rimborso innanzi alle CBP;
- Identificare gli importi indebitamente versati attraverso l'analisi delle *entry declaration* presentate fino al 20 febbraio 2026;
- Predisporre la documentazione necessaria per presentare le *application*;
- Seguire l'istruttoria fino al rilascio del provvedimento finale;
- Prestare assistenza innanzi alla CIT in caso di diniego.

Tanto considerato, alla luce della decisione della SC appena giunta, sembra davvero si prospetti la possibilità di procedere con la presentazione delle richieste innanzi alla CBP con la *post-summary correction* o con la *administrative protest*.

Considerati i termini di prescrizione, è certamente opportuno per ogni importatore che sia stato inciso dalle tariffe illegittime fissare la propria pretesa, presentando l'*application* per la richiesta di rimborso. A questo fine, sarà cruciale identificare esattamente l'indebito per il quale si chiede la ripetizione, elencando tutte le *entry declaration* coinvolte, i relativi prodotti importati e gli importi versati.

Tali formule di 'rettifica' e 'revisione' (se rapportate agli strumenti offerti dal nostro ordinamento) delle dichiarazioni doganali non avrebbero potuto essere utilizzate fino ad oggi. La CBP, infatti, non avrebbe potuto esprimersi sulla fondatezza dei dazi IEEPA imposti dal Governo. In esito alla pronuncia del 20 febbraio, tuttavia, tale azione sembra ormai percorribile e, ove la CPB negasse il rimborso, si potrà comunque fare ricorso alla CIT.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner

International Trade & Customs

Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it



kpmg.com/socialmedia
kpmg.com/it

Trade & Customs Newsletter

© 2026 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

*Corso di alta formazione accreditato
dall'Agenzia delle Dogane*

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO



**Percorso formativo finalizzato all'ottenimento
della qualifica di responsabile delle questioni
doganali**

200 ore di formazione
10 ore di esercitazioni
4 ore di simulazione d'esame
In fase di accreditamento
ODCEC

Scopri di più

